

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Interessi nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: il tasso per il 2° semestre 2015
- 4 | Compensazione nel 2015 delle cartelle esattoriali con crediti nei confronti della PA: vi rientrano le cartelle notificate entro il 31 dicembre 2014
- 4 | Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: le disposizioni attuative
- 5 | 770: prorogati al 21 settembre i termini per la presentazione
- 5 | Credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare: le disposizioni attuative

Prassi

- 6 | Nuova modulistica registro delle imprese/REA
- 6 | Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- 6 | Studi di settore – periodo di imposta 2014: chiarimenti
- 6 | Disposizioni in materia di autoriciclaggio
- 7 | Trattamento tributario degli accordi di negoziazione assistita
- 7 | Modalità per la fruizione del credito d'imposta sui dividendi per gli enti non commerciali
- 8 | Revisori legali: gli indirizzi Postacertificat@ comunicati al registro devono essere cambiati

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 9 | Versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi Professionali
- 9 | Documentazione da inviare ad agenzia per controlli formali – le richieste di luglio slittano a settembre
- 9 | Credito d'imposta imprese di autotrasporto per acquisizione di beni capitali: codice tributo per l'utilizzo in compensazione
- 9 | Correzione Mod. 730 - Codice identificativo "73 - Contribuente" e codice tributo "8925"
- 10 | Accordo Fatca: bozza di provvedimento con le regole per l'invio delle informazioni al Fisco
- 10 | Accordo Fatca: i dati 2014 vanno comunicati entro il 31 agosto
- 10 | Versamento delle somme per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta e accertate a seguito dell'inosservanza della normativa catastale

L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Ordinary Assist

Dottrina

- 12 | Le agevolazioni alle imprese: UNGDCEC
- 13 | OIC n. 24, immobilizzazioni immateriali: CNDCEC
- 13 | Modello 770/2015 Semplificato: ASSONIME
- 14 | Morte della società e sorte dei rapporti attivi e passivi: FNC
- 14 | Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità: FNC
- 14 | La valutazione delle aziende in crisi: spunti e riflessione: FNC

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Interessi nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: il tasso per il 2° semestre 2015</p> <p>Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015 la maggiorazione di tasso (rispetto a quello base dell'8%) per gli interessi di mora da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,05%.</p>	<p><i>MEF, comunicato (G.U. n.168 del 22/7/15)</i></p>
<p>Compensazione nel 2015 delle cartelle esattoriali con crediti nei confronti della PA: vi rientrano le cartelle notificate entro il 31 dicembre 2014</p> <p>Individuate le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. I debiti potranno riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.</p> <p>In particolare, è stato stabilito che le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, che ha individuato le medesime modalità di compensazione per il 2014, si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2015, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tributo oggetto di compensazione deve essere inferiore o pari al credito maturato. • le cartelle esattoriali devono essere state notificate entro il 31/12/14 (il precedente termine era il 31/3/14); • dal punto di vista operativo le modalità di compensazione restano quelle previste dal Decreto MEF 25 giugno 2012 e dal Decreto MEF 12 ottobre 2012. 	<p><i>MEF, decreto 13/7/15 (G.U. n.176 del 31/7/15)</i></p>
<p>Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: le disposizioni attuative</p> <p>Individuate le disposizioni applicative per l'attuazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n.145/2013, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.</p>	<p><i>MEF, decreto 27 maggio 2015 (G.U. n. 174 del 29/7/15)</i></p>
<p>Soggetti beneficiari - tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 e fino a quello in corso al 31/12/2019.</p> <p>Attività ammissibili - sono ammissibili all'agevolazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi 	

Ordinary Assist

nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo - modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Modalità di fruizione del credito d'imposta - Il credito d'imposta:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi;
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

770: prorogati al 21 settembre i termini per la presentazione

Differito, per l'anno 2015, il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modello 770/2015 relativa all'anno 2014. La dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, co. 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 21/9/15.

*D.P.C.M 28/7/15
(G.U. n.175 del
30/7/15)*

Credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare: le disposizioni attuative

Emanate le disposizioni attuative dell'art. 1, co. da 91 a 94, della legge n. 190/2014, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito.

*Ministero
dell'economia e
delle finanze,
decreto 19/6/15
(G.U. n.175 del
30/7/15)*

Si ricorda che:

- l'art. 1, co. 91, della legge di stabilità 2015 dispone che, a decorrere dal 2015, agli enti di previdenza obbligatoria è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con il decreto in esame;
- il successivo co. 92 dispone, invece, che, a decorrere dal 2015, alle forme di previdenza complementare è riconosciuto un credito di imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine anch'esse individuate con il decreto in esame.

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Nuova modulistica registro delle imprese/REA Illustrate le novità contenute nella nuova modulistica registro delle imprese adottata con decreto del 22 giugno 2015, con particolare riferimento alle start-up d'impresa ed alle PMI innovative.</p>	<p><i>MISE, circolare n. 3681/C del 30/6/15</i></p>
<p>Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Possono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, prima dell'entrata in vigore del D.L. n.192/2014, che - in deroga all'abrogazione prevista dalla Legge di stabilità - ha prorogato questa disciplina di favore. Una possibilità che resta aperta anche per chi non ha manifestato l'opzione al momento di iniziare l'attività: sarà possibile darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi 2016.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67 del 23/07/15</i></p>
<p>Studi di settore – periodo di imposta 2014: chiarimenti Analizzate le principali novità in relazione all'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2014.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 28 del 17/07/15</i></p>
<p>I 68 studi, approvati dai quattro decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture; • 16 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi; • 6 studi relativi ad attività professionali; • 28 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio. <p>Analizzate le nuove territorialità approvate con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 (Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef e Territorialità del livello delle retribuzioni) e applicabili agli studi di settore per il periodo d'imposta 2014.</p> <p>studi di settore per il periodo d'imposta 2014.</p> <p>I correttivi previsti per gli studi di settore sono suddivisi in quattro categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore "Durata delle scorte" • "Durata delle scorte"; • correttivi congiunturali di settore; • correttivi congiunturali territoriali; • correttivi congiunturali individuali. <p>Evidenziate le principali novità riguardanti la modulistica e l'applicazione Gerico degli anni precedenti, modifiche necessarie sia al fine di tenere conto delle novità normative di carattere fiscale, sia al fine di semplificare le richieste dei dati per l'applicazione degli studi di settore.</p> <p>La comunicazione delle anomalie dei dati degli studi di settore viene effettuata utilizzando esclusivamente le funzionalità del "Cassetto fiscale", attraverso la pubblicazione delle comunicazioni al suo interno, e del canale Entratel.</p>	
<p>Disposizioni in materia di autoriciclaggio Fornite ulteriori precisazioni per l'applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 27 del 16/07/15</i></p>
<p>Alcuni dei chiarimenti. Accesso alla procedura da parte dei procuratori - I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito</p>	

Ordinary Assist

connesso alle stesse. Non devono, invece, compilare il quadro RW del modello Unico gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.

Le cassette di sicurezza– Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria è possibile far emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza.

Metodo forfetario di determinazione dei rendimenti finanziari- Il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti di attività illecitamente detenuti all’estero è applicabile quando la consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, non eccede i 2 milioni di euro: in caso di attività cointestate non rileva, quindi, l’ammontare della singola quota riconducibile al contribuente.

IVIE e IVAFE - Anche l’Ivie e l’Ivafe, inoltre, rientrano nella disclosure, permettendo ai contribuenti di accedere ai relativi benefici.

Causa di inammissibilità – Nel caso di un contribuente ignaro della formale conoscenza di una causa di inammissibilità da parte dei soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato, sarà l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità all’accesso alla procedura.

Paesi esclusi dal raddoppio dei termini - La disciplina di favore prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti).

Collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso - i contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso.

Trattamento tributario degli accordi di negoziazione assistita

Data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziari di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio), sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 65 del 16/07/15*

Detta interpretazione è coerente con le considerazioni espresse, in sede referente, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (resoconto della seduta del 27/10/14) che, in sede di esame delle misure introdotte con il citato decreto legge n. 132/2014, ha precisato che l'agevolazione fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 "...trova applicazione anche per il nuovo procedimento, essendo questo una parte del procedimento di separazione e divorzio al quale il regime di favore viene applicato".

Modalità per la fruizione del credito d'imposta sui dividendi per gli enti non commerciali

L’art. 1, co. 655, della Legge di stabilità 2015 ha ridotto a partire dal 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, portando l’ammontare della stessa dal 95% al 22,26%. Come chiarito dalla Relazione tecnica della legge, con l’incremento dell’imposizione si è inteso equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella propria delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate. Al fine di mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 70 del 31/07/15*

Ordinary Assist

<p>2014, il co. 656 prevede la concessione di un credito di imposta <i>“pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con l'art.1 comma 655”</i>.</p> <p>In pratica, viene riconosciuto un credito pari alla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni. Il comma 656, secondo quanto sopra illustrato, prevede, inoltre, che il credito possa essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dall'1/1/16, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dall'1/1/17 nella medesima misura e dall'1/1/18 nella misura rimanente.</p> <p>Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.</p>	
<p>Revisori legali: gli indirizzi Postacertificat@ comunicati al registro devono essere cambiati</p> <p>Dal 18/7/15 le caselle di posta certificata Postacertificat@ (CEC-PAC), non sono più abilitate alla ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata da parte degli Organi della Pubblica Amministrazione. L'accesso alle stesse sarà consentito, sino al 17/9/15, solo ai fini della consultazione e del salvataggio dei messaggi ricevuti. Pertanto, i revisori legali ed i tirocinanti che hanno comunicato ai rispettivi Registri una mail Postacertificat@, sono invitati a comunicare, secondo le modalità descritte nell'apposita sezione del portale (Variazioni dati Revisori – Variazioni dati Tirocinanti), un nuovo indirizzo PEC valido.</p>	<p><i>Portale revisione legale, comunicato</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIA FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p>Versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi Professionali</p> <p>Con provvedimento dell'11/3/15 è stato reso obbligatorio, a partire dall'1/6/15, l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con apposito modello unico informatico (MUIC), degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti.</p> <p>Prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi dovuti anche tramite l'utilizzo di somme versate preventivamente da parte degli Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 marzo 2007.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate. provvedimento del direttore n. 102627 del 30/07/15</i></p>
<p>Documentazione da inviare ad agenzia per controlli formali – le richieste di luglio slittano a settembre</p> <p>C'è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate a luglio per il modello Unico 2013 per evitare potenziali accavallamenti con le risposte agli alert diretti a favorire la compliance. La legge di Stabilità 2015, infatti, prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente informazioni in suo possesso al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili utilizzando nuove modalità di dialogo con i contribuenti. Si tratta in particolare di comunicazioni di anomalie su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rateizzazione di plusvalenze e sopravvenienze attive; • studi di settore, incroci dei dati comunicati ai fini del c.d. spesometro e compensi che dall'esame del modello 770 non appaiono dichiarati dal professionista percettore. <p>Le risposte in genere sono molto semplici ed immediate, fuori da qualsiasi formalità, e per questo in linea con la nuova stagione di dialogo inaugurata dall'Agenzia delle Entrate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/07/15</i></p>
<p>Credito d'imposta imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali: codice tributo per l'utilizzo in compensazione</p> <p>Istituito il codice tributo "6848" denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014", per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, tramite il modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 68 del 30/07/15</i></p>
<p>Correzione mod. 730 - Codice identificativo "73 - Contribuente" e codice tributo "8925"</p> <p>In caso di trasmissione, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, della dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero della comunicazione, dei dati rettificati nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista è tenuto al versamento di una somma ridotta nella misura prevista dall'art. 13, co. 1, lett. b), del d.lgs.n.472/1997, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.</p> <p>Per il versamento della somma in parola è utilizzato il codice tributo "8925", istituito con la risoluzione n. 388/E del 21 novembre 2007, con la quale sono state fornite le istruzioni di compilazione del modello F24.</p> <p>Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto "Contribuente",</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 69 del 30/07/15</i></p>

Ordinary Assist

<p>intestatario della dichiarazione dei redditi, oggetto dell'errato visto di conformità, si istituisce il seguente codice identificativo "73" denominato "CONTRIBUENTE".</p>	
<p>Accordo Fatca: bozza di provvedimento con le regole per l'invio delle informazioni al Fisco Pubblicata oggi, sul sito internet dell'Agenzia, la bozza di provvedimento contenente le istruzioni che gli operatori devono utilizzare per trasmettere alle Entrate le informazioni previste dall'accordo Fatca sullo scambio automatico di dati tra Italia e USA. La versione definitiva del provvedimento verrà pubblicata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo dell'accordo Fatca.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29/07/15</i></p>
<p>Accordo Fatca: i dati 2014 vanno comunicati entro il 31 agosto Pronte le istruzioni che gli operatori devono utilizzare per trasmettere alle Entrate le informazioni previste dall'accordo Fatca sullo scambio automatico di dati tra Italia e USA. L'Agenzia rende note le linee guida, approvate dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 23 luglio, che saranno successivamente formalizzate in un provvedimento del Direttore, da emanare dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo. L'accordo Fatca, ratificato con la legge n. 95/2015 e operativo a partire dall'1/7/14, è volto a contrastare l'evasione fiscale internazionale realizzata da cittadini e residenti statunitensi attraverso conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti presso istituzioni finanziarie statunitensi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24/07/15</i></p>
<p>Versamento delle somme per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta e accertate a seguito dell'inosservanza della normativa catastale Con le risoluzioni n. 19/2012 e n. 50/2015 sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito dell'attribuzione d'ufficio della rendita presunta e delle somme accertate dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'inosservanza della normativa catastale. Per consentire il versamento, tramite il modello F24 Enti pubblici (F24EP), delle suddette somme, sono utilizzati i codici tributo di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "T001" denominato "Tributi speciali catastali - rendita presunta"; • "T002" denominato "Sanzione per mancato adempimento catastale – rendita presunta"; • "T003" denominato "Interessi – rendita presunta"; • "T004" denominato "Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta"; • "T009" denominato "Tributi speciali catastali – accertamento catastale"; • "T010" denominato "Sanzioni per mancati adempimenti catastali – accertamento catastale"; • "T011" denominato "Interessi sui tributi speciali catastali – accertamento catastale"; • "T012" denominato "Imposta di bollo – accertamento catastale"; • "T013" denominato "Recupero spese per volture – accertamento catastale"; • "T014" denominato "Oneri accessori per operazioni catastali – accertamento catastale"; • "T015" denominato "Altre spese per operazioni catastali – accertamento catastale". <p>Si precisa che il codice tributo 806T, esteso alla modalità F24EP, è utilizzato per il versamento delle spese di notifica in relazione agli atti emessi dagli Uffici, a seguito dell'inosservanza della normativa catastale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 66 del 21/07/15</i></p>

10

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- archivi del software di controllo per il modello F24;
- software di compilazione e di controllo Cnm;
- software di compilazione modello Unico;
- software di controllo modello unico (versione 1.3.3);
- software di controllo per il modello di versamento F24 (versione 3.8.7);
- archivi software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- software Gerico Studi di settore (versione 1.0.4);
- procedure di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- procedura di controllo modelli F24 EP (versione 1.5.7);
- procedura di controllo modelli F24 (versione 3.8.6).

Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili:

- testo dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria;
- testo dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia presso il Senato della Repubblica - Commissione Finanze e Tesoro riguardo agli schemi di decreti legislativi adottati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante "*Delega al governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*";
- la ricerca codice identificativo del contratto di locazione tra i servizi fiscali senza registrazione;

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24;
- elenco banche convenzionate per il modello F24;
- tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP;
- aggiornamento archivi provinciali Docfa 4;
- elenco provvedimenti di idoneità di biglietterie automatizzate e misuratori fiscali;
- aggiornamento elenco dei soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti, che hanno richiesto la disapplicazione della regola "black list" (Imposta sulle transazioni finanziarie);
- tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali;
- Organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete (Agevolazioni per le imprese appartenenti a "Reti imprese");
- tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali.

*Agenzia delle entrate,
pubblicati sul sito
dal 16 al 31/7/15*

Ordinary Assist

DOTTRINA

Le agevolazioni alle imprese: UNGDCEC

Illustrate alcuni tipi di agevolazioni destinati alle imprese.

[Unione giovani
dottori
commercialisti,
circolare del
26/6/15](#)

In particolare, il lavoro di giovani dottori commercialisti si è occupato di:

Contratti di sviluppo - strumento agevolativo “negoziale”, promosso dal Ministero dello sviluppo economico, volto a sostenere investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni;

Smart & start italia - l’incentivo rivolto alle start-up innovative

POI energie rinnovabili ed efficienza energetica - agevolazioni in favore di imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, funzionali al rafforzamento della relativa competitività complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d’investimento finalizzati alla riduzione e razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all’interno di un’unità produttiva;

Bando ict-agenda digitale: finanzia progetti di ricerca e sviluppo:

- a) di rilevanti dimensioni;
- b) coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana;
- c) finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l’innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitività, ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili;
- d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, avvalendosi dell’impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito del Programma 2020.

Bando industria sostenibile: finanzia progetti di ricerca e sviluppo:

- a) di rilevanti dimensioni;
- b) che perseguono un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- c) contenuti nel numero ma altamente efficaci nel contribuire concretamente e celermente ad elevare la prestazione del Paese sul piano dell’innovazione e dell’avanzamento tecnologico;
- d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, avvalendosi dell’impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito del Programma Orizzonte 2020;
- e) che si sviluppano nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.

Regimi di aiuto per la nascita e lo sviluppo di cooperative di piccola e media dimensione – agevolazioni concesse al fine di sostenere:

- ✓ sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- ✓ nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Reti d’impresa per lo sviluppo dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile – agevolazioni finalizzate al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- ✓ creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

12

Ordinary Assist

- ✓ creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
- ✓ creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- ✓ messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
- ✓ creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

Tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator – finalizzato a sostenere, attraverso lo strumento del credito d'imposta, tutte quelle attività volte alla digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator

OIC n. 24, immobilizzazioni immateriali CNDCEC

Pubblicato un documento in cui i dottori commerci hanno illustrato il nuovo principio contabile OIC n. 24, concernente le immobilizzazioni immateriali, anche attraverso un confronto con la previgente versione.

Tra gli altri chiarimenti - con riferimento ai costi sostenuti per la progettazione, per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali - i dottori commercialisti hanno affermato che, indipendentemente dalla loro classificazione contabile, sembrano potersi ricondurre, ai fini delle imposte sui redditi, alle spese di pubblicità e di propaganda che, ai sensi dell'art. 108, co. 2, del Tuir "sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi".

Tali spese, sotto il profilo fiscale, possono avere il seguente trattamento:

- se sono state imputate a conto economico, sono deducibili nell'esercizio del loro sostenimento;
- se invece sono state iscritte nell'attivo patrimoniale (nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni), in quanto si ritiene che i beni materiali rilascino le loro utilità economiche anche nell'esercizio o negli esercizi a venire, sono deducibili in quote costanti in 5 esercizi, anche nel caso in cui i correlati benefici economici si esauriscano in un arco temporale più breve.

[Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, documento luglio 2015](#)

Modello 770/2015 Semplificato ASSONIME

Illustrate le principali novità normative che interessano la compilazione del modello 770/S/2015 che i sostituti di imposta hanno trasmesso entro il 31/7/15.

Tra le novità normative che, a decorrere dal 2014, hanno inciso sulla determinazione del reddito imponibile sono state ricordate:

- l'art. 1, co.127, della legge n. 147/2013 che ha previsto una rimodulazione della misura delle detrazioni e degli scaglioni del reddito complessivo di riferimento per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 13 del Tuir;
- il decreto 23 dicembre 2013, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fissato le retribuzioni convenzionali per il 2014 per quanto riguarda in particolare i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero;
- l'art. 12 del D.L. n. 102/2013 che ha ridotto la detrazione sui premi assicurativi per rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto), portando a 530 euro il tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19%;
- l'art. 7 del D.L. n. 47/2014 che ha introdotto un'ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali;

*Assonime
Circolare n. 22 del
15/7/15*

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> l'art. 1 del D.L. n. 66/2014 che ha riconosciuto, per il 2014, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di determinate categorie di redditi ad esso assimilati, per i quali l'imposta lorda determinata sui predetti redditi sia stata di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del co.1 dell'art. 13 del Tuir, un credito d'imposta – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – rapportato al periodo di lavoro nell'anno (c.d. Bonus IRPEF). 	
<p>Morte della società e sorte dei rapporti attivi e passivi FNC</p> <p>Il documento dei commercialisti analizza gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese con le relative posizioni assunte dalla Cassazione sul tema.</p>	<p><u>Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, documento del 31/7/15</u></p>
<p>Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità FNC</p> <p>Il documento illustra le caratteristiche del crowdfunding quale nuova opportunità di finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche ed esaminando il contesto normativo di riferimento, partendo dall'introduzione del crowdfunding all'interno del nostro ordinamento ad opera del dal D.L. 179/2012.</p>	<p><u>Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, documento del 31/7/15</u></p>
<p>La valutazione delle aziende in crisi: spunti e riflessione FNC</p> <p>Il documento fornisce alcune considerazioni concernenti l'inquadramento del problema della valutazione dell'azienda in crisi e le principali criticità che possono essere incontrate nell'affrontarlo, includendo anche considerazioni di carattere generale in merito ai metodi di valutazione che possono essere funzionali a stimare le realtà aziendali in crisi.</p> <p>Nel lavoro dei commercialisti sono stati individuati, inoltre, in modo sintetico i principali elementi di valutazione da considerare nel processo di valutazione e sono state formulate delle osservazioni sulle metodiche di valutazione da adottare.</p>	<p><u>Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, documento del 31/7/15</u></p>